COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 646 def.
Bruxelles, 14.12.1994

94/0311 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. L'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri richiede l'adattamento dei contingenti quantitativi instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994[1], in relazione alle importazioni di taluni prodotti sensibili originari della Cina. Occorre infatti, senza pregiudizio per la tutela dell'industria comunitaria, garantire la continuità degli scambi tradizionali degli Stati aderenti per i prodotti soggetti ai contingenti.

 Appare opportuno effettuare l'adattamento in base alle importazioni di tali paesi nel 1993, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi. Tale anno può infatti essere ritenuto rappresentativo delle correnti commerciali tradizionali, in particolare in considerazione del fatto che le importazioni in tali paesi hanno potuto svolgersi senza essere sottoposte a restrizioni quantitative.

 È importante notare che tale adattamento non costituisce un aumento dei contingenti in termini reali, in quanto riflette semplicemente la situazione attuale degli scambi tradizionali tra la Comunità, i paesi aderenti e la Repubblica popolare cinese.

2. Inoltre, l'esperienza derivante dall'applicazione e dalla gestione dei contingenti applicabili nel 1994 e l'esame della situazione dell'industria comunitaria interessata consentono di proporre un relativo aumento di taluni contingenti, senza nulla togliere alla tutela dell'industria comunitaria (ad esempio il 3% per i prodotti di porcellana, il 17,63% per i prodotti di ceramica, il 19,76% per gli oggetti di vetro e ± il 4% in media per i contingenti di giocattoli, incorporandovi gli aumenti di cui alla proposta COM(94)312).

 Ciò non vale per i contingenti delle calzature, il cui aumento non è giustificato oltre a quanto è necessario per l'adesione dei nuovi Stati membri. Tuttavia, l'analisi del settore consente di estendere la gamma delle calzature sportiva gia escluse dall'applicazione dei contingenti e di includere tra queste taluni tipi di calzature concepite exclusivamente per l'attività sportiva; che consequentemente si devono sopprimere i contingenti per i prodotti dei codici NC ex 6402 19 e ex 6403 19 e modificare la menzione della condizione che si riferisce al prezzo CIF di 12 ecu che figura nella definizione di calzature a tecnologia speciale.

3. Si propone pertanto di modificare i contingenti applicabili nel 1995 come specificato nell'allegato del regolamento accluso. Al fine di assicurare la maggior trasparenza possibile per quanto riguarda l'aumento dei contingenti in causa, è opportuno precisare la parte dell'aumento dovuta all'adesione.

 Inoltre, conformemente alla prassi comunitaria, è giusto prevedere che le merci in corso di spedizione al 31 dicembre 1994 in uno dei Stati aderenti e per le quali non è possibile cambiare la destinazione siano esentate dall'applicazione dei contingenti ("shipping clause").

Viene presentata per approvazione una pertinente proposta di regolamento.

1 GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

[redacted]

Proposta di

regolamento (CE) del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83[1], modificato dal regolamento (CE) n. 1921/94, del 25 luglio 1994[2], ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese taluni contingenti quantitativi, specificati nell'allegato II di detto regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in appresso denominato "atto relativo all'adesione", tali contingenti si applicano agli Stati aderenti, con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione di detti Stati aderenti; che, conformemente all'articolo 169 di tale atto, le istituzioni comunitarie possono procedere agli adattamenti necessari degli atti comunitari non previsti dall'atto di adesione;

considerando che il Consiglio, nel fissare il livello di tali contingenti, ha cercato di individuare un certo equilibrio tra una congrua tutela dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, nel rispetto dei diversi interessi in causa, delle correnti commerciali tradizionali con la Repubblica popolare cinese;

considerando che, in prospettiva dell'adesione, è opportuno mantenere tale equilibrio garantendo, senza pregiudicare la tutela dell'industria comunitaria, la continuità delle correnti commerciali tradizionali degli Stati aderenti per i prodotti interessati;

1 GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

2 GU n. L 198 del 30.7.1994, pag. 1.

considerando che, a tal fine, è opportuno tener conto del fatto che le importazioni dei prodotti interessati hanno subito un'evoluzione per ciascuno degli Stati aderenti, senza essere sottoposte a restrizioni quantitative; che le importazioni effettuate nel 1993, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, possono essere ritenute rappresentative dell'andamento degli scambi tradizionali;

considerando che è pertanto opportuno, con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, adattare i livelli dei contingenti fissati annualmente dal regolamento (CE) n. 519/94 aggiungendovi i quantitativi specificati nell'allegato del presente regolamento, equivalenti alle importazioni effettuate nel 1993;

considerando inoltre che l'esperienza derivante dall'applicazione e dalla gestione dei contingenti nel 1994 e l'esame della situazione dei diversi produttori comunitari, basato sui dati disponibili relativi ai principali indicatori economici, in particolare produzione, esportazioni, importazioni, consumi e occupazione, consentono di prendere in considerazione un aumento di taluni contingenti; che tale aumento può essere operato garantendo sia la necessaria tutela dell'industria comunitaria sia scambi commerciali con la Cina di livello più adeguato; che non è questo il caso per i contingenti relativi alle calzature, il cui aumento non è giustificato oltre quanto è reso necessario per l'adesione dei nuovi Stati membri;

considerando tuttavia che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio aveva escluso dall'applicazione di ogni restrizione quantitativa talune calzature sportive ad alto contenuto tecnologico; che l'analisi approfondita del settore consente, senza recare pregiudizio all'industria comunitaria, di estendere la gamma delle calzature per lo sport la cui importazione è gia libera; che a tale scopo si deve eliminare il contingente per i prodotti del codici NC ex 6402 19 e ex 6403 19 e modificare la menzione della condizione che si riferisce al prezzo CIF che figura nella definizione delle calzature a tecnologia speciale; che si devono tuttavia sottopore tali prodotti a vigilanza comunitaria a priori e che di conseguenza si deve modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94;

considerando pertanto che a partire dal 1° gennaio 1995, con riserva dell'entrata in vigore a tale data del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli adattamenti che ad esso fanno riferimento, i contingenti quantitativi instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 devono essere modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno escludere dall'applicazione dei contingenti i prodotti in corso di spedizione in uno degli Stati aderenti al 31 dicembre 1994, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo relativo alle calzature dell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dal testo seguente :

"Calzature del codice SA/NC 6402 19
ex 6402 99 (1)
6403 19
ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)
ex 6404 11 (1)

(1) a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature

- con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm e di un prezzo cif uguale o superiore a 6 ECU al paio
- con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm e di un prezzo cif uguale o superiore a 8 ECU al paio,

destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità."

Articolo 3

Non sono soggetti ai contingenti di cui all'allegato del presente regolamento e possono pertanto essere importati liberamente i prodotti in corso di spedizione rispettivamente in Austria, Finlandia e Svezia alla data del 31 dicembre 1994, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

ALLEGATO

Allegato II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Designazione delle merci	Codice NC	Contingenti (base annuale)	di cui quantitativi legati all'adesione
Guanti	4203 29	119.090.934 ECU	22.140.267 ECU
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99(1)	39.151.481 paia	4.151.481 paia
	6403 51 6403 59	2.740.116 paia	240.116 paia
	ex 6403 91(1) ex 6403 99(1)	11.881.963 paia	1.955.963 paia
	ex 6404 11(1)	18.228.780 paia	1.378.780 paia
	6404 19 10	31.897.716 paia	2.845.716 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	44.345 t	3.893 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	34.592 t	2.377 t
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	15.515 t	1.906 t
Autoradio del codice SA/NC	8527 21 8527 29	2.238.899 pezzi 251.664 pezzi	138.899 pezzi 19.587 pezzi
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	274.764.243 ECU 132.767.177 ECU 649.465.212 ECU	16.447.910 ECU 11.110.177 ECU 44.714.212 ECU

(1) Escluse :

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature

- *con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm e di un prezzo cif uguale o superiore a 6 ECU al paio*
- *con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm e di un prezzo cif uguale o superiore a 8 ECU al paio,*

destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ISSN 0254-1505

COM(94) 646 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-94-675-IT-C

ISBN 92-77-83990-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo